

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DI DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE,
ACCERTAMENTO E SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI, NONCHE' NORME
PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA.**

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/03/1999

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

ART. 2

Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, nonché abrogati dalla data della sua entrata in vigore.

2. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 28 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica in rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

3. Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988 n. 43. Ciò non di meno ad insindacabile giudizio del Funzionario Responsabile del Tributo e sotto la sua responsabilità alla sua riscossione coattiva può procedersi con l'inquisizione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

ART. 3

SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, devono essere sottoscritte a pena di nullità.

2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Funzionario Responsabile per l'applicazione del tributo. (art. 8, comma 3, DPR 600/1972).

ART. 4

MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:

a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;

b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;

c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;

d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale;

2. Il Comune appresa idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e d) del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento. (art. 59 D. Legislativo 446/97).

ART. 5

TERMINI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.

2. I termini, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti in rate bimestrali, il cui numero è uguale alla metà della percentuale espressa in unità intere con arrotondamento, in caso di decimali, all'unità superiore rappresenta dall'intero debito rispetto al reddito complessivo lordo dichiarato o che doveva essere dichiarato ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche.

Se il debitore non è soggetto alle imposte sui redditi, o essendovi soggetto, non è in grado di certificarne l'ammontare, la dilazione può essere concessa in base alla prudente valutazione del funzionario responsabile ed il numero delle rate non può essere in ogni caso superiore a tre. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate. L'importo della rata comunque non può essere inferiore a lire 100 mila.

3. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

a) essendo stato ammesso ad altro pagamento dilazionato è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;

b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;

c) di è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali debitamente documentate.

ART. 6

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DOVUTA DA PARTE DI PIU'TITOLARI

- 1.Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
- 2.La disciplina di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.(art. 59 D. Legislativo 446/97)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 7

RINVIO ALLE LEGGI DELLO STATO

- 1.All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

ART. 8

CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI E DEI PAGAMENTI AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA COMUNALI SUGLI IMMOBILI

- 1.Contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione , ed in relazione al fabbisogno finanziario, la Giunta Comunale decide annualmente le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale. Il controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti è effettuata secondo criteri selettivi.
2. Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di liquidazione , con l'indicazione dei criteri adottati., dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza di cui all'art. 12 del presente regolamento. (art. 11 D. Legislativo 504/92, art. 59 D. Legislativo 446/97, art. 3 comma 57 L. 662/96)

ART. 9

Potenziamento dell'azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili

- 1.Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziati congrue cifre:

a) per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevati per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;

b) per compensi incentivanti il personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.

2. Per gli esercizi 1999 e 2000 il compenso incentivante di cui al comma precedente è erogato agli aventi diritto come segue:

a) per un terzo, sull'ammontare degli accertamenti eseguiti e regolarmente notificati, e non imputati dagli interessati entro il termine stabilito per il ricorso alle commissioni tributarie;

b) per la cifra restante, successivamente al pagamento delle somme accertate.

3. Per le somme accertate e non versate il compenso incentivante è corrisposto dopo la formazione del ruolo coattivo, limitatamente alle somme non contestate dai debitori con ricorso giurisdizionale.

4. Sulle somme dichiarate non dovute dal giudice tributario il compenso incentivante non compete.

5. A decorrere dall'esercizio 2001 il compenso incentivante sarà commisurato alle somme effettivamente riscosse e l'esecuzione forzata sarà espletata direttamente dai funzionari responsabili dell'applicazione del tributo. (art. 59 D. Legislativo 446/97, art. 3 comma 57 Legge 662/96)

ART. 10

Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili

1. La Giunta comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.

2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica. (art. 16 D. Legislativo 504/92, art. 59 D. Legislativo 446/97).

ART. 11

Termine per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre n. 504, l'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione. (art. 11 D. Legislativo 504/92, art. 59 D. L. 446/97)

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 12

Accertamento con adesione

1.L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti. (art. 1 D. Legislativo 218/97)

ART. 13

Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1.Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. (art. 5 D. Legislativo 218/97)

ART. 14

Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1.Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il Contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento od in rettifica, non preceduto dall'invio di cui all'art. 14, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

3.Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso e non comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia.

Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alla spesa della lite (art. 6 D. Legislativo 218/97)

ART. 15

Atto di accertamento con adesione riduzione delle sanzioni

- 1.L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 14 o dell'art. 15 comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'articolo 15 comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate. (art. 5 e 7 D. Legislativo 218/97)

ART. 16

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 16, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art. 5. Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 6 comma 3.
3. Entro 10 giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione. (art. 8 D. Legislativo 218/97)

ART. 17

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 17 comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcune delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 16. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo, non ancora versato e degli eventuali interessi. (art. 9 D. Legislativo 218/97)

ART. 18

Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.

2. Il Funzionario responsabile ed il professionista destinato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare. (art. 48 D. Legislativo 546/92)

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DI MATERIA DI RAVVEDIMENTO

ART. 19

Disposizioni per semplificare l'attività di accertamento ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi di accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio, ciò nel rispetto della normativa sulla privacy.

2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione di chi ne faccia espressa richiesta presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Del deposito di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante, opportune forme di divulgazione, come manifesti comunicati a mezzo stampa, radio e televisione e simili.

3. È in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:

- a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
- b) di un ottavo della sanzione indicata;
- c) della metà degli interessi liquidati;

4. La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'Ufficio Tributi, in originale o in fotocopia perfettamente leggibile, entro 10 giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento. (art. 50 Legge 449/97)

ART. 20

Disposizioni per agevolare il ravvedimento

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre n. 472, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato l'attività di controllo. (art. 13 D. Legislativo 472/97)

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

ART. 21

Interessi per ritardato pagamento di tributi

1. Per il ritardato pagamento di tributi comunali compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni di cui al Decreto Legge 2 marzo 1989 n. 66, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto nella misura determinata, nel tempo dalla legge.

ART. 22

Interessi per mancato pagamento delle sanzioni

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1^a aprile 1998, non producono interessi né alla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate. (art. 2 D. Legislativo 472/97)

ART. 23

Interessi per ritardato rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 22 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrispondenti e non dovuti. (art. 2 D. Legislativo 472/97)

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA

ART. 24

Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi per illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto dell'imposta;

d) doppia imposizione;

e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti,

f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni, o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune: (art. 2 DM. 37/97).

ART. 25

Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, eccetera;
- c) la pendenza del giudizio;
- d) l'assenza dei domande o istanze da parte dell'interessato.

ART. 26

Procedimento

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario del Tributo, il quale provvede a norma del regolamento approvato ai sensi della Legge 7/8/90 n. 241.

2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del funzionario Responsabile del Tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

3. Entro la fine di ciascun trimestre il Funzionario Responsabile del Tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 27

Rapporti esauriti

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante del presente regolamento, compreso l'art. 22 comma 1. Non sono in ogni caso ammessi i rimborsi di somme già pagate.

ART. 28

Crediti di modesta entità

1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 16 della Legge 8 maggio 1998 n. 146, continuano ad applicarsi le norme anche regolamentari vigenti, per effetto delle quali non si eseguono versamenti né rimborsi d'importo inferiore ai limiti minimi già stabiliti. (Art. 16 Legge 146/98)

ART. 29

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.